

Codice A1012A

D.D. 5 marzo 2020, n. 65

"A.C.E.A.A. ASSOCIAZIONE CENTRO EVANGELICO ASSISTENZA ANZIANI - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" con sede in Casorzo (AT). Provvedimenti in merito alla approvazione del nuovo Statuto.



ATTO N. DD-A10 65

DEL 05/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: "A.C.E.A.A. ASSOCIAZIONE CENTRO EVANGELICO ASSISTENZA ANZIANI – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” con sede in Casorzo (AT). Provvedimenti in merito alla approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

Il Presidente della "A.C.E.A.A. ASSOCIAZIONE CENTRO EVANGELICO ASSISTENZA ANZIANI – organizzazione non lucrativa di utilità sociale” con sede in via XX Settembre, 23 - Casorzo (AT), ha presentato istanza di approvazione del nuovo Statuto;

lo Statuto è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto dispone il D.lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore ed altresì la modifica ha riguardato:

- art. 14: con il quale è stata prevista la possibilità di rappresentare per delega al massimo un altro associato;
- ART. 19: è stato ridotto il numero dei componenti l’organo amministrativo da 7 a 5 membri;

l’Assemblea dei soci in data 22/06/2019, ai sensi dell’art. 101, comma 2, D.lgs n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, ha approvato il nuovo testo dello Statuto, come si rileva dal verbale, Rep. 52495 a rogito Dott. Giorgio GILI, Notaio in Asti, iscritto presso il Collegio Notarile di Asti, registrato ad Asti in data 17/07/2019 al n. 4976 serie 1 T;

Vista l’iscrizione della Associazione in oggetto nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche al n. 607;

considerato che la denominazione dell’Associazione in oggetto sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di subordinare l'iscrizione del nuovo Statuto nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche della "A.C.E.E.A. ASSOCIAZIONE CENTRO EVANGELICO ASSISTENZA ANZIANI Ente del Terzo Settore" siglabile "A.C.E.A.A. ETS" con sede in via XX Settembre, 23 - Casorzo (AT), solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), sino a tale termine continuerà ad applicarsi lo Statuto nella formulazione anteriore alla modifica.

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L'approvazione del nuovo Statuto è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro salvo impregiudicato ogni valutazione circa la relativa conformità al Codice Terzo Settore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non

comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)
Fto Marco Piletta

Allegato

Allegato A) all'atto

n. 27318 di raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A.C.E.A.A. - ASSOCIAZIONE CENTRO EVANGELICO ASSISTENZA ANZIANI Ente del Terzo Settore", siglabile "A.C.E.A.A. ETS", con sede in Casorzo (AT).

=====

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita, con sede in Casorzo (AT), nell'ambito delle Chiese Cristiane Evangeliche dei Fratelli e con durata illimitata, l'Associazione denominata:

"A.C.E.A.A. - ASSOCIAZIONE CENTRO EVANGELICO ASSISTENZA ANZIANI - Ente del Terzo Settore", siglabile "A.C.E.A.A. ETS".

L'acronimo ETS deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore degli anziani e di beneficenza.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Alla presente Associazione si applicano tutte le disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).

L'Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sull'elettività e la gratuità delle cariche sociali; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità alla disciplina del terzo settore.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2 - L'Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

In particolare svolge la sua attività, non commerciale, nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria nella forma specifica di assistenza materiale, spirituale e morale a favore di anziani autosufficienti, ed inoltre a favore di persone svantaggiate per condizioni fisiche, economiche, sociali, familiari e nel settore della beneficenza.

La sua attività si svolge in prevalenza con la gestione di servizi

sociali, socio-sanitari o assistenziali ed in particolare gestione di Case di Riposo per Anziani. _____

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività principale, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. _____

_____ **BENEFICIARI** _____

Art. 3 - L'ospitalità nelle Case di Riposo è riservata ad anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti e a persone svantaggiate per condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari, dietro versamento di un contributo concordato annualmente con il Consiglio di amministrazione secondo le direttive e la disciplina stabilite nel regolamento interno. _____

_____ **PATRIMONIO SOCIALE** _____

Art. 4 - Il patrimonio sociale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dalle quote associative e da ogni altro contributo o lascito che all'Associazione pervenga da parte degli associati o da terzi, dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua primaria attività istituzionale e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017. _____

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017. _____

_____ **DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI** _____

Art. 5 - Il numero degli associati è illimitato. Possono assumere tale qualifica, con domanda scritta e indirizzata al Consiglio di Amministrazione, persone maggiorenni di qualsiasi nazionalità e appartenenti alle Chiese Cristiane Evangeliche dei Fratelli. _____

Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa. _____

Per gli associati è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione. _____

Sull'accoglimento della domanda, presentata secondo le modalità previste dal Consiglio di amministrazione, decide lo stesso Consiglio, con obbligo di motivare l'eventuale reiezione. _____

Art. 6 - Gli associati hanno il diritto e il dovere di partecipare alle assemblee e di accedere alle cariche sociali. _____

Art. 7 - Gli associati sono tenuti a versare la quota di ammissione

e la quota associativa fissata, di anno in anno, dall'assemblea ordinaria ed, inoltre, hanno l'onere di ripianare eventuali deficit di gestione imputabili esclusivamente a contributi non pagati per intero.

Art. 8 - Si intende che ogni associato, per il solo fatto di aver ottenuto tale qualifica, conosca ed abbia incondizionatamente accettato lo statuto in vigore alla data della sua ammissione alla Associazione.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Art. 9 - Gli associati cessano di far parte dell'Associazione, oltreché per scioglimento della stessa, in caso di morte, recesso volontario, decadenza od esclusione. Tali ipotesi sono così regolate:

- il recesso volontario da parte dell'associato avverrà mediante apposita dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio di amministrazione e avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima;

- la decadenza avrà luogo per la perdita del requisito di cui al 1° comma dell'art. 5;

- l'esclusione è pronunciata nei confronti di coloro che non ottemperino alle disposizioni dello statuto, alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione legalmente adottate, abbiano interessi contrari a quelli dell'Associazione, si rendano morosi nei loro obblighi finanziari, danneggino moralmente l'Associazione o fomentino dissidi tra gli associati. L'esclusione di un associato non può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione che per gravi motivi; in ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto dall'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 10 - In caso di cessazione del rapporto associativo opera l'intrasmissibilità e la non rivalutabilità della quota associativa ed agli associati o ai loro aventi causa non spetta alcun rimborso delle somme a qualunque titolo versate nelle casse della Associazione. Gli associati non sono inoltre titolari di alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio di amministrazione;

- il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituito, l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 12 - L'assemblea degli associati è costituita dagli associati in regola con il pagamento delle quote associative. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Essa delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno. —

Art. 13 - L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea degli associati è convocata, anche fuori della sede sociale purchè in territorio italiano, dall'Organo amministrativo mediante comunicazione scritta da inviarsi a ciascun associato alla sua residenza, risultante dai documenti acquisiti agli atti dell'Associazione, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare; nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario, dev'essere altresì convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati; in quest'ultimo caso, se gli Amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ai sensi del successivo Art. 17.

Art. 14 - Ciascun associato può rappresentare, per delega, al massimo un altro associato.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli associati. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Mancando il numero suddetto, l'assemblea passa in seconda convocazione nel giorno già fissato nell'avviso di convocazione; in questo caso le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purchè prese a maggioranza dei votanti, salvo quanto infra stabilito.

Le delibere prese sono vincolanti per tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Art. 16 - Spetta, tra l'altro, all'assemblea ordinaria l'elezione, mediante scheda unica, del Consiglio di amministrazione e l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario

redatto, con le modalità previste al successivo art. 23, dal Consiglio stesso, nonché la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo. _____

Art. 17 - L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo reputi opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre (3) membri del consiglio di amministrazione, oppure da almeno due terzi (2/3) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. _____

Art. 18 - Spetta all'assemblea straordinaria l'approvazione dello statuto e delle eventuali sue modifiche, nonché la decisione dello scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio sociale. _____

Le deliberazioni in sede straordinaria devono essere prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. _____

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono in ogni caso la presenza di almeno il 70% (settanta per cento) degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei votanti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. _____

In deroga all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea. _____

Alle sedute dell'Assemblea degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/dell'Organo di controllo. _____

Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. _____

_____ **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** _____

Art. 19 - L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio composto da numero cinque (5) membri eletti dall'Associazione tra gli associati. _____

Gli amministratori durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti. _____

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non sono

presenti a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, sono considerati decaduti. _____

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più degli Amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli con quelli che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima elezione del Consiglio di amministrazione; i sostituti scadono insieme con gli Amministratori in carica all'atto della loro nomina. _____

Nel caso in cui venga meno la maggioranza del Consiglieri, si convocherà l'assemblea ordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio di amministrazione. _____

Il Consiglio è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non sia espressamente riservato all'assemblea. In particolare spetta al Consiglio l'esecuzione delle delibere ordinarie e straordinarie dell'assemblea, l'impostazione dei programmi dell'Associazione, la tutela e l'amministrazione del patrimonio associativo, la preparazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario, di cui al successivo art. 23, le deliberazioni relative ad azioni giudiziarie attive e passive, l'assunzione, il licenziamento e la retribuzione del personale dipendente, le delibere sull'amministrazione e l'esclusione degli associati, la delega ad uno o più dei suoi membri per l'esecuzione di compiti particolari rientranti però nella sfera di competenza del Consiglio stesso. —

Il Consigliere non ha voto e non può essere presente alle riunioni del Consiglio allorché si discutano e si prendano delle deliberazioni riguardanti la sua persona o il suo operato. _____

Art. 20 - Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, in occasione della prima convocazione, a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente, i quali durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. _____

Art. 21 - Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso. _____

Egli ha la firma sociale e rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione di fronte ad ogni Autorità pubblica o soggetto privato, nonché in giudizio. _____

In casi di particolare urgenza, il Presidente ha la facoltà di adottare tutte le decisioni da lui ritenute opportune per la tutela degli interessi dell'Associazione assumendo, ove necessario, i poteri del Consiglio di amministrazione, salvo riferirne con ogni urgenza a quest'ultimo per la ratifica. _____

Il Vice Presidente assume le funzioni ed i poteri del Presidente e lo sostituisce per tutto il tempo in cui quest'ultimo è impedito o

assente.

Art. 22 - Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo reputi opportuno, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno tre (3) Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Di ogni seduta il Segretario dovrà redigere opportuno verbale.

L'Amministratore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 23 - Gli esercizi dell'Associazione chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione il preventivo finanziario dell'anno successivo che, entro il mese di aprile dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'Associazione, come previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Secondo l'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione avrà l'obbligo di redigere e depositare il Bilancio sociale qualora le sue entrate superassero il milione di euro.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24 - Il Collegio dei revisori dei conti, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, esercita il controllo sulla contabilità dell'Associazione ed ha il compito di verificare il bilancio o rendiconto economico-finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione alla chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, che non abbiano vincoli di parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con i componenti del Consiglio di amministrazione.

I suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati, durano in carica tre anni e possono essere scelti anche tra i non associati. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni semestre e redigere un verbale da trascrivere nel relativo libro; assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto; presentare una relazione scritta sulla propria attività all'assemblea ordinaria degli associati convocata per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario alla chiusura dell'esercizio sociale.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 - La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per cinque anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai

sindaci. _____
Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale. _____

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. _____

COMPENSO

Art. 26 - Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all'associazione e dell'Organo di controllo, se esterni all'associazione. _____

L'assemblea, tuttavia, ha facoltà di decidere l'eventuale rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento delle loro funzioni. _____

Tutti gli amministratori sono scelti tra gli associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. _____

L'Associazione, rientrando nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti. _____

CONVENZIONI

Art. 27 - Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo amministrativo che ne determina anche le modalità di attivazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. _____

PERSONALE RETRIBUITO

Art. 28 - L'Associazione può avvalersi di personale retribuito secondo le modalità di cui all'art. 16 D. Lgs. 117/2017. _____

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione. _____

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29 - L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali: _____

a)- il libro degli associati o aderenti; _____

b)- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale; _____

c)- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; _____

d)- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. _____

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. _____

I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. _____

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente. _____

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 30 - Un apposito regolamento - redatto dal Consiglio di amministrazione - stabilirà le norme di attuazione del presente statuto e la disciplina degli eventuali tipi di intervento socio-sanitari nel solo campo dell'attività psico-motoria; tale regolamento dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria degli associati, che approverà pure le eventuali modifiche e gli aggiornamenti di esso. _____

OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 31 - L'Associazione - riconosciuta quale persona giuridica privata con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 69-15213 adottata nell'adunanza del nove dicembre 1996 (verbale n. 119) - non può svolgere attività diverse da quelle statutariamente previste al precedente Art. 2, ad eccezione di quelle direttamente connesse. _____

L'Associazione ha l'obbligo di: _____

- impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle sole attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; _____

- devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altre organizzazioni di volontariato, salva diversa destinazione imposta dalla legge; _____

- garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti di maggiore età il diritto di voto per l'approvazione

e le modificazioni dello statuto e del regolamento e per la libera eleggibilità degli organi amministrativi dell'Associazione. _____

— **SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO** —

Art. 32 - L'assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori. —

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. 117/2017. _____

— **RINVIO** —

Art. 33 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del regolamento, nonché quanto previsto dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia. _____

Roberto Frache - Giorgio Gili _____

E' copia conforme all'originale in più fogli muniti della prescritta firma; la presente consta di otto fogli, e si rilascia per gli uni consentiti.

ASTI

25 LUG. 2019

